

Citta' metropolitana di Torino

**Concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico in comune di Cuorgnè. Titolare: Cuorgnè srl**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 47-3960 del 1/2/2016 ; Codice Univoco: TO-A-10573

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

**DETERMINA**

- 1) viste le considerazioni espresse in premessa che si intendono completamente richiamate nel presente provvedimento, di assentire alla Cuorgnè s.r.l. - P. IVA 07214160967 - con sede legale in Milano (MI) Galleria Santa Babila n. 4b la concessione di derivazione d'acqua canale di derivazione della "Centrale di Valle", a sua volta derivante dal T. Orco in Comune di Cuorgnè in misura di litri/sec massimi 4630 e medi 3808 ad uso energetico per produrre sul salto di metri 5,60 la potenza nominale media di kW 209 nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
- 2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 3) il concessionario è tenuto alla sottoscrizione del disciplinare entro i termini che saranno disposti dall'Autorità concedente, che provvederà successivamente alla relativa registrazione;
- 4) di stabilire che la concessione rimane comunque subordinata, dal punto di vista della entità e del periodo del prelievo, nonché della durata, ai termini stabiliti nel provvedimento di concessione relativo alla derivazione dalla quale deriva; inoltre, eventuali modifiche ai quantitativi del DMV che dovessero rendersi necessari per aggiornamenti degli strumenti di pianificazione o di legge, potranno comportare la revisione delle modalità tecniche di gestione;
- 5) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 6) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 7) che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo.
- 8) che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

9) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9/8/1999 n. 22;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 2/2/2016

"(... omissis ...)

#### Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Le modalità di gestione in regime ordinario e straordinario delle portate, da attuarsi anche in fase di cantiere, fanno salvo quanto stabilito con la convenzione di couso tra Cuornè s.r.l. e Consorzio Ovest Torrente Orco firmata presso questo Ente in data 7/5/2014. In merito, sono altresì fatte salve le norme di gestione previste nel disciplinare di concessione della derivazione della Centrale di Valle e degli altri disciplinari in capo alla ditta e al Consorzio Ovest Torrente Orco.

Il concessionario si obbliga a consentire all'Autorità concedente, con le modalità che saranno indicate, ma preferibilmente mediante apposito link e password, l'accesso in remoto dei dati derivanti dalle misurazioni in continuo della portata rilasciata, e a condividere, prima della entrata in esercizio dell'impianto, eventuali ulteriori attività finalizzate alla acquisizione dei dati da parte della Autorità concedente, per le proprie attività istituzionali.

Una volta entrato in funzione l'impianto, il concessionario si obbliga a trasmettere all'autorità concedente a cadenza annuale e per almeno anni dieci una relazione indicante le regole operative attuate sul nodo idraulico dei Goritti in base al deflusso naturale, alle portate derivate dall'impianto principale e al DMV rilasciato dall'impianto o dal canale di scarico più a valle e alla portata transitante sulla scala di risalita (qualora misurata in continuo).

Qualora per effetto della variazione dei quantitativi concessi alla derivazione principale dal corpo idrico naturale a seguito di rinnovo della concessione, revisione per effetto della applicazione del DMV diverso da quello stabilito o qualsiasi altro provvedimento amministrativo in applicazioni di norme vigenti o future o strumenti di pianificazione (ad es. Piano di Tutela delle Acque) oppure il quantitativo non sia più disponibile per effetto della decadenza o revoca della stessa concessione principale, il concessionario dovrà adeguare le opere di rilascio e non potrà vantare alcun diritto o richiesta di risarcimento dei danni, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione.

Trattandosi di una derivazione che si avvale di opere di un'altra utenza preesistente, in capo alla medesima società non si rende necessaria una specifica convenzione ai sensi dell'art. 29 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015. Tuttavia, in caso di subentri o cessioni societarie di una e /o entrambe le derivazioni, dovrà essere prodotta e trasmessa all'Autorità concedente una specifica convenzione di couso tra le parti.

I rifiuti provenienti dallo sgrigliatore alla camera di carico dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

A seguito della consegna della targa con il codice identificativo univoco dell'opera di captazione in questione il concessionario sarà tenuto ad adempiere ed a rispettare le norme contenute nella L.R. 9.8.1999 n. 22.

#### Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

L'intervento prevede di utilizzare parte della portata del Deflusso Minimo Vitale stabilita per l'impianto principale della "Centrale di Valle", pari a 4800 litri/s nel periodo aprile - novembre e 2900 litri/s nel periodo dicembre - marzo, fatta salva la portata necessaria al funzionamento della scala di risalita per l'ittiofauna, stabilita in misura di 670 litri/s; in caso di fermo impianto il rilascio deve essere attuato con le attuali modalità di gestione come definito da disciplinare suppletivo della "Centrale di Valle" approvato con nostra D.D. n. 237-24445 del 01.04.2008.

Il concessionario dovrà provvedere a posizionare un display esterno alle strutture con l'indicazione della potenza prodotta e portata derivata chiaramente visibile. In corrispondenza di questo punto

dovrà essere posizionato anche un pannello esplicativo del DMV da rilasciare e della portata transitante per la scala di risalita con relativa scala di deflusso.

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre, anche a seguito della entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Bacino del Po, ovvero delle eventuali evoluzioni del PTA, eventuali ulteriori obblighi inerenti l'applicazione della modulazione nel tratto sotteso all'impianto principale in rapporto alla entità dei deflussi istantanei naturali ovvero revocare la concessione, senza che ciò possa comportare richieste di indennizzi, fatta salva l'eventuale riduzione del canone di concessione.

#### Art. 11 - GARANZIE A TUTELA DELL'ITTIOFAUNA

Il concessionario dovrà provvedere alla costruzione, nonché alla regolare manutenzione, di una scala di risalita per l'ittiofauna attraverso la quale dovrà essere garantito il rilascio di una portata pari a 670 litri/s, in conformità al progetto di cui al precedente art. 4. Tale manufatto dovrà quindi essere mantenuto funzionale in tutta la sua struttura e nel raccordo tra il fondo alveo e la scala di risalita stessa.

Il concessionario è tenuto attuare il progetto di recupero e risistemazione della scala di risalita esistente in sponda sinistra in conformità al progetto di cui al precedente art. 4, ovvero provvedere alla rimozione della medesima.

La cronologia dei lavori di cantiere dovrà essere effettuata in modo da garantire la continuità idraulica del corso d'acqua.

Il concessionario si obbliga ad eseguire le modifiche al suddetto manufatto che eventualmente potranno venire richieste ove dall'esito del monitoraggio, che dovrà essere eseguito almeno per tre anni, risultasse che questo non sia funzionale allo scopo cui è preposto.

In corrispondenza della sezione di rilascio dovrà essere installata un'asta idrometrica tarata con indicazione del livello corrispondente alla quantità di acqua che deve transitare, da realizzarsi con modalità e tipologie adatte ad un pubblico non specialistico. Il concessionario si obbliga inoltre a installare un sistema di visualizzazione per monitorare il funzionamento della scala di risalita ovvero a fornire i recapiti di un referente che, in caso di controllo, si renda disponibile a garantire l'accesso alla traversa.

(... omissis ...)"